



COMUNE di CASTREZZATO

(Provincia di Brescia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 29/07/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 5 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30, nella sala consigliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunito il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	CUNEO LUIGI	SI	
2	CASALETTI EZIO	SI	
3	VIAPIANO BRUNA	SI	
4	ZAMMARCHI MARZIA		AG
5	FOGLIATA VALERIO	SI	
6	ARTUNGHİ MARCO	SI	
7	ANDRINI LAURA	SI	
8	CASALETTI SILVANO	SI	
9	NOLI STEFANIA	SI	
10	ZANCA MARIAVITTORIA	SI	
11	ZANINI MARCO	SI	
12	BRIOLA GIULIA	SI	
13	LAPINI MATTEO	SI	

PRESENTI: 12

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. Luigi Fadda, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il sig. Luigi Cuneo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER IL PERIODO 2026-2029, AI SENSI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025/R/RIF DEL 5 AGOSTO 2025

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ciascun Gestore del servizio rifiuti predispone il Piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al MTR-3, e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Castrezzato ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.) e, in tale veste, è tenuto allo svolgimento dell'attività di validazione delle informazioni, dei dati e delle elaborazioni fornite dai gestori;
- l'E.T.C. è tenuto alla predisposizione e all'adozione del piano economico-finanziario unitario, quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione;

CONSIDERATO che:

- con propria deliberazione consiliare n. 21 del 29/05/2023, è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- con propria deliberazione consiliare n. 20 del 25/05/2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Castrezzato e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

DATO ATTO che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i rifiuti (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;

VISTI gli atti adottati dall'Autorità ed in particolare:

- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif avente ad oggetto "*Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com*";
- la deliberazione ARERA n. 374/2025/R/rif intitolata "*Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif*", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione ARERA n. 396/2025/R/rif denominata "*Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)*", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;

- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3 e definito gli obiettivi regolatori del quadriennio;
- la determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione ARERA 397/2025/R/RIF;
- la deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.

PRESO ATTO che in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”, la quale è “applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4 dispone che “In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 1, comma 677 della Legge n. 199 del 30/12/2025, la quale ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio all'anno A-2 del Comune di Castrezzato e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 11/03/2026 prot. n. 0003295, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);
- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147 del 27/12/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatte dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

VISTO il PEF 2026-2029 allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, costituito da:

- il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, di cui all'Allegato 1 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025, da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario (salvo i casi in cui è possibile far ricorso alla facoltà per l'Ente territorialmente competente di predisporre un PEF unitario ai sensi di quanto previsto dal comma 31.2 del MTR-3), in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 29 del MTR-3 (*ALLEGATO A*);
- lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 della determinazione n. 1/DTAC/2025 (*ALLEGATO B*);
- lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato (*ALLEGATO C*) e per i gestori di diritto pubblico (*ALLEGATO D*) di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 della determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025.

RILEVATO che:

- in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale dell'Ambito Tariffario del Comune di Castrezzato espone un valore lordo:
 $\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.5 Del. 397/2025/R/Rif:
 - ❖ per l'anno 2026: euro 1.001.922,00;
 - ❖ per l'anno 2027: euro 1.005.404,00;

- ❖ per l'anno 2028: euro 998.073,00;
- ❖ per l'anno 2029: euro 997.871,00;
- l'Ente territorialmente competente, avvalendosi della facoltà di cui al comma 4.5 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, ha applicato componenti di detrazione riducendo l'importo finale complessivo da coprire mediante la tariffazione a carico degli utenti (TARI), determinando le seguenti entrate tariffarie nette complessive (come da Relazione di Validazione - Allegato E):
 - per l'anno 2026: euro 852.425,00 (a fronte di un limite di crescita regolatorio dell'1,79% e con una variazione effettiva del 1,49%);
 - per l'anno 2027: euro 867.684,00 (a fronte di un limite di crescita regolatorio dell'1,79% e con una variazione effettiva del 1,78%);
 - per l'anno 2028: euro 869.964,00 (a fronte di un limite di crescita regolatorio dell'1,79% e con una variazione effettiva del 1,52%);
 - per l'anno 2029: euro 869.762,00 (a fronte di un limite di crescita regolatorio dell'1,79% e con una variazione effettiva del 1,55%);
- a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il PEF sarà inviato ad ARERA per l'approvazione definitiva accompagnato dalla dichiarazione di veridicità dei dati ivi contenuti, sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Ente;

CONSIDERATO infine che i costi del servizio di gestione e raccolta rifiuti di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato sulla citata relazione;

VISTA l'allegata validazione del PEF sottoscritta in data 23/06/2026 e acclarata al protocollo comunale n. 0007301 del 23/06/2026 (*ALLEGATO E*);

RILEVATO infine che l'approvazione del presente PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del servizio finanziario dott. Enrico Galimberti;

DANDO ATTO che il citato Resp. Fin. ha prodotto gli atti sulla base delle informazioni raccolte e nei limiti delle proprie competenze, nel rispetto delle scadenze in capo all'Ente e riconoscendo che l'atto debba di fatto rientrare nelle competenze del servizio Ambiente e Rifiuti che mantiene rapporti con il Gestore;

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione economico – finanziario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 239 c. 1 lett. b) punto 1) del D. Lgs 267/2000 pervenuto in data 10/07/2026 prot. 8093;

Ciò premesso, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (consiglieri Zanini, Briola, Zanca, Lapini), espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti, il Consiglio comunale

D E L I B E R A

- 1) DI **APPROVARE** le premesse sopra esposte quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI **APPROVARE** il Piano Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui

rifiuti per il periodo 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MTR-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 3) **DI TRASMETTERE**, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, la presente deliberazione e i relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva da parte della medesima Autorità;
- 4) **DI DARE ATTO** che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi netti quantificati nel PEF e pari, per l'annualità 2026, a complessivi **euro 852.425,00**;
- 5) **DI DARE ATTO**, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario ai sensi degli artt. 8 e 9 DPR 1199/1971 entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (consiglieri Zanini, Briola, Zanca, Lapini), espressa per alzata di mano dai n. 12 consiglieri presenti,

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000, per consentire il perfezionamento del procedimento di approvazione ed applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Dott. Luigi Cuneo

Il Segretario Comunale
Luigi Fadda

(Atto Sottoscritto Digitalmente)